



NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



Fisco. Le somme per il recesso del socio deducibili per le società di persone **Pag. 30**

Verso il Cdm. Fusioni transfrontaliere: in arrivo le regole europee **Pag. 31**

Affido condiviso. Padre e figlio da risarcire se la mamma impedisce le visite **Pag. 32**

Immobili. La registrazione del preliminare scatta al momento dell'accettazione **Pag. 33**

Martedì 26 Febbraio 2008

www.ilssole24ore.com/norme

Accertamento. Congelata l'estensione di Gerico ai soggetti con ricavi e compensi fino a 7,5 milioni

Studi di settore, tetto bloccato

Antonio Criscione
ROMA

Studi di settore, al palo l'innalzamento del tetto a 7,5 milioni di euro. Almeno per l'anno d'imposta 2007 e quindi per le dichiarazioni che i contribuenti presenteranno quest'anno. E per il futuro il tetto sarà "modulare", cioè differenziato rispetto ai singoli studi e non fissato per tutte le categorie in modo uniforme. Anche i nuovi studi elaborati quest'anno, infatti, fanno riferimento al limite di 5,164 milioni per individuare i soggetti che dovranno applicare gli strumenti di accertamento. E in questo senso vanno anche le istruzioni a Unico 2008 (si

veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Per l'anno di imposta 2007 l'amministrazione finanziaria continuerà a raccogliere le informazioni per l'eventuale allargamento del tetto degli studi stessi. I soggetti che dichiarano ricavi o compensi tra i 5,164,569 euro e i 7,5 milioni dovranno intanto continuare a comunicare dati rilevanti ai fini dell'applicazione

IL PROGRAMMA
L'amministrazione continuerà a raccogliere le informazioni sul periodo d'imposta 2007 per l'allargamento del limite

degli studi di settore.

La Finanziaria 2007 (legge 296/2006, articolo unico, comma 16), aveva previsto l'ampliamento della platea dei contribuenti assoggettati con l'innalzamento del limite massimo dei ricavi e compensi previsto per l'applicazione degli studi di settore, fissato a partire dal 2007 in 7,5 milioni di euro. La formulazione della norma, pe-

LA PROSPETTIVA
Il riferimento dovrebbe essere «modulare» con una differenziazione in base alle caratteristiche delle categorie

rò, lasciava ampi margini di libertà, visto che escludeva dagli studi soggetti che avessero dichiarato compensi o ricavi «di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro».

La circolare 31/2006, tra l'altro, aveva spiegato che la ragione di questo innalzamento era strettamente tecnica: «Non si può trascurare - affermava la circolare - che un elemento che ha condotto il legislatore a innalzare il limite di ricavi è co-

stituito dal riallineamento degli importi a causa della perdita del potere d'acquisto della moneta (i 5.164.569 euro del 1998, infatti, corrispondono all'incirca ai 7,5 milioni di euro attuali). Dato, quest'ultimo, che probabilmente nel campo fiscale è ancora da verificare.

Tra l'altro secondo le prime stime informali non dovrebbero essere neanche molti gli studi per i quali si "sfonderà" - se mai questo avverrà - il limite di 5,164 milioni di euro (numero che viene, si ricorda, dalla "traduzione" in euro dei vecchi 10 miliardi di lire), ma solo alcuni che registrano la presenza di soggetti più "pesanti", come per esempio

OGGI IL VIDEOFORUM ONLINE

FILO DIRETTO
L'agenzia delle Entrate spiega i bonus della manovra 2008

Detrazioni per le famiglie numerose, per chi ha una casa in affitto, per i giovani che lasciano mamma e papà. Ma anche per le spese di aggiornamento e formazione degli insegnanti o per l'acquisto di un computer per i collaboratori. Senza contare l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale e le ristrutturazioni edilizie, nonché l'aumento del limite massimo degli oneri deducibili per i mutui prima casa e l'ulteriore riduzione Ici per l'abitazione principale. Sono molti gli sconti d'imposta a disposizione dei cittadini per ridurre il carico fiscale previsti

dalla Finanziaria 2008. Fondamentale diventa quindi capire come funzionano gli sconti del Fisco, da quando saranno spendibili e, soprattutto, quale è la documentazione da conservare per attestare il diritto alla detrazione. Un esperto dell'agenzia delle Entrate risponde oggi alle 15 nel corso di un videoforum ai vostri interrogativi sulle detrazioni Irpef previste dalla Finanziaria per il 2008. Per inviare i quesiti il videoforum è raggiungibile dalla sezione Norme e tributi, selezionando il Forum online su casa e Fisco: nella prima pagina del Forum, il link «Videoforum detrazioni fiscali: invia le tue domande» porta all'iniziativa di oggi

www.ilssole24ore.com/norme

il commercio all'ingrosso. Dopo un esame dei dati forniti dai soggetti che si trovano tra il tetto attuale e quello massimo teorico previsto dalla legge, l'amministrazione studierà la fattibilità dell'innalzamento del tetto per ciascuno studio e poi provvederà al confronto su questo punto con le categorie interessate. In una delle prime formulazioni della norma contenuta nella Finanziaria 2008, l'innalzamento del tetto era formulato in modo "secco", successivamente il compito di questo aumento era stato affidato ai decreti di approvazione del ministero dell'Economia. I decreti che il vice ministro uscente, Vincenzo Visco, firmerà quindi nei prossimi giorni per l'utilizzo ai fini di Gerico 2008, secondo quanto "anticipato" dai modelli delle dichiarazioni, non conterranno quindi questo innalzamento. Per il futuro ancora tutto da stabilire.

Controlli fiscali. Vademecum delle Entrate sulle ispezioni a quattro anni dal decollo degli archivi

Fatture digitali al setaccio

Obbligo di «leggibilità» - Richiesta di stampa senza disagi

Federico Campomori

A poco più di quattro anni dal decollo della fatturazione elettronica, il Fisco fa scattare i controlli sugli archivi dei contribuenti. E dal 2004 che gli operatori economici possono optare per la tenuta e la conservazione della documentazione tributaria e contabile con modalità digitali (Dm 23 gennaio 2004). E dal prossimo luglio parte il primo obbligo: le imprese che forniscono le amministrazioni pubbliche dovranno emettere fatture solo in forma elettronica. A prevederlo è l'articolo 1, commi 209-214, della legge 244/07, Finanziaria per il 2008.

In previsione di un aumento delle attività di verifica su archivi completamente dematerializzati, l'agenzia delle Entrate ha predisposto e diffuso agli uffici locali la metodologia di controllo nei confronti dei soggetti che utilizzano sistemi di fatturazione elettronica e di conservazione sostitutiva. Alla quale è allegata una check-list che riassume gli attività di controllo.

Il documento fa luce sulle modalità di svolgimento delle ispezioni, fornendo chiarimenti e interpretazioni talvolta innovative, che integrano l'unico riferimento normativo contenuto nell'articolo 6 del Dm 23 gennaio 2004. In particolare, vengono precisati i concetti di «leggibilità» e di «disponibilità» dei documenti conservati. Secondo l'Agenzia, un documento è leggibile se, a richiesta, può essere consultato a video, disponibile e riversabile su supporto informatico, trasmissibile in via telematica e stampato su carta.

La copia su carta di documenti, scritture e registri può essere richiesta dai verificatori anche nel caso in cui l'accesso viene effettuato quando ancora non sono scaduti i termini di legge per la chiusura della conservazione sostitutiva. In alternativa, i verificatori potranno richiedere la conservazione sostitutiva anticipata dei documenti oggetto dell'ispezione.

Per quanto riguarda la stampa su carta dei documenti, le istruzioni precisano che la richiesta deve essere coordinata con il principio generale previsto dallo Statuto del contribuente. Secondo la legge 212/00, la verifica fiscale deve causare al «soggetto controllato» il minor disagio possibile.

Se, poi, il documento conservato dovrà essere esibito, su carta, fuori dall'ambiente in cui è installato il sistema di conservazione sostitutiva, un pubblico ufficiale dovrà dichiararne la conformità al «soggetto controllato» il minor disagio possibile.

Il documento delle Entrate, nel guidare i verificatori nello svolgimento degli accertamenti sugli archivi digitali, prende in considerazione anche gli aspetti tecnici delle operazioni di verifica. In alcune fasi è infatti previsto l'intervento di esperti informatici. Ad esempio, ai fini del controllo della «staticità» e della «non modifi-

cabilità» dei documenti informatici, la verifica riguarderà l'identità del formato adottato, tenuto conto che mancano all'appello indicazioni su questo aspetto.

Le verifiche si estendono anche all'atto di nomina del «responsabile della conservazione» in quanto si tratta di una figura imposta dalla legge. Se redatto, dovrà essere acquisito il «manuale della conservazione», documento in cui vengono registrate gli interventi del contribuente ispezionato e nel quale sono contenute informazioni sulle modalità tecniche utilizzate.

Per la fatturazione elettronica, i verificatori sono tenuti al controllo dell'emissione delle fatture, secondo le regole fissate dall'articolo 21 del Dpr 633/72 e dall'articolo 3 del Dm 23 gennaio 2004. Il Fisco punterà perciò l'attenzione sulla firma digitale e sul riferimento temporale per ogni documento dell'emittente. Si dovrà inoltre verificare l'esistenza di un accordo con il destinatario, antecedente all'inizio della fatturazione.

In caso di outsourcing a terzi, le Entrate sottolineano l'importanza della verifica degli accordi contrattuali tra cedente/prestatore e terzo incaricato, al fine di poter stabilire con certezza il soggetto tenuto ad apporre la propria firma digitale sui documenti.

Anche per quanto riguarda l'impiego di sistemi Edi, gli accertatori dovranno entrare nel merito dell'accordo tra le parti, in particolare per accertarne la conformità a quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione Ue 94/820/Ce.

Le principali verifiche

- Il manuale**
 - Il verificatore è tenuto ad acquisire una copia del «manuale della conservazione sostitutiva»
- Da verificare**
 - L'atto di nomina del responsabile della conservazione
 - Il formato dei documenti informatici: deve garantire il requisito di staticità e non modificabilità
 - Il contenuto e la data dell'accordo con il destinatario per l'invio delle fatture elettroniche
- Gli obblighi**
 - La conservazione deve essere omogenea per tipologia di documento
 - La continuità del metodo di conservazione deve essere effettuata per periodo d'imposta
 - Le fatture elettroniche devono rispettare la tempistica
- L'imposta di bollo**
 - Nel corso delle ispezioni occorre infine verificare che sia stata trasmessa la comunicazione preventiva/consuntiva contenente il numero di documenti informatici soggetti a imposta di bollo, l'imposta dovuta nonché gli estremi di versamento

STABILI ORGANIZZAZIONI

Contestata evasione su 380 milioni

Alcuni investimenti che avevano dato nell'occhio. Ma non ai clienti, quanto piuttosto alla Guardia di finanza di Massa Carrara. Si trattava di un'azienda che, secondo il comunicato della Gdf, operava nel settore del marmo, e ai militari aveva dichiarato di avere in Italia solo un ufficio di rappresentanza «mentre in re-

altà svolgeva la propria attività commerciale sia all'estero, sia sul territorio nazionale», dimenticando i propri doveri fiscali. La Gdf ha attribuito all'azienda imponibili non dichiarati per 380 milioni di euro. Confermando che nei rapporti con l'estero il Fisco trova sempre piatte ricche. Spiega però il maggiore Antonio Federico, a guida del nucleo di polizia tributaria della provincia: «Abbiamo chiesto al contribuente di fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte all'estero. Però c'è stato opposto solo il silenzio».

Avvisi bonari sulle prestazioni in capitale erogate nel 2003

Il Fisco chiede più tasse con i vecchi fondi pensione

Eugenio Ruggiero

Gli aderenti ai fondi pensione che nel 2003 hanno percepito prestazioni in capitale stanno ricevendo dall'agenzia delle Entrate richieste di pagamento di somme a integrazione della tassazione a suo tempo applicata dal fondo pensione. Le richieste (generabili) sono per lo più destinate a «vecchi iscritti», cioè iscritti a fondi pensione sin da prima del 28 aprile 1993, allorché entrò in vigore la prima disciplina organica in materia. Esse si fondano generalmente sull'improvviso mutamento di opinione da parte delle Entrate sulle modalità di applicazione della tassazione separata alle prestazioni in capitale maturate dopo il 1° gennaio 2001.

La stratificazione

Le riforme della previdenza complementare (decreto legislativo 47/2000, prima, e decreto legislativo 252/2005, poi) hanno stratificato il regime tributario applicabile alle prestazioni pensionistiche, facendo salvo, ogni volta, il sistema di tassazione vigente fino alle rispettive entrate in vigore (1° gennaio 2001 e 1° gennaio 2007) per i montanti maturati fino a quelle date. Pertanto, i montanti delle prestazioni pensionistiche in capitale a favore di vecchi iscritti, maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, dovevano essere assoggettati a tassazione separata da parte dei fondi pensione sostituiti d'imposta mediante la cosiddetta «aliquota interna». L'amministrazione finanziaria avrebbe poi riliquidato la tassa-

zione in base all'aliquota media del contribuente nei cinque anni precedenti. Sempre per i «vecchi iscritti», i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 dovevano essere assoggettati a tassazione con applicazione dell'aliquota utilizzata per il Tfr.

I fondi pensione, uniformandosi alle indicazioni della circolare 29/2001 delle Entrate, hanno determinato l'aliquota interna da applicare ai montanti dopo il 1° gennaio 2001 in base a un reddito di riferimento calcolato considerando, nell'algoritmo prefigurato dall'articolo 19 Tuir, al numeratore l'ammontare imponibile della prestazione in capitale (maturata prima e dopo il 1° gennaio 2001) e al denominatore l'intero periodo di contribuzione (salvo riliquidazione a cura dell'amministrazione sul-

la base dell'aliquota media del quinquennio precedente).

Il dietrofront

Con l'entrata in vigore del decreto 252/2005, venuta meno la riliquidazione in base al quinquennio, l'amministrazione ha cambiato idea su come determinare l'aliquota interna da applicare ai montanti dopo il 1° gennaio 2001, ritenendo, per i soli vecchi iscritti, che vada costruita in base a un reddito di riferimento calcolato considerando al numeratore il solo montante contributivo posteriore al 1° gennaio 2001 e al denominatore il solo periodo di contribuzione (in pratica, i mesi) posteriore al 1° gennaio 2001. Ne deriva, aritmeticamente, una maggiore imposta per il contribuente, con consistenti scarti di aliquota rispetto a quella applicata dal fondo pensione. Tra l'altro, la maggiore aliquota interna è dovuta anche alla destinazione, su base volontaria per i vecchi iscritti fino al 2006, di quote di Tfr ai fondi pensione: è paradossale che chi si è fatto precursore di uno dei cardini degli attuali assetti della previdenza complementare, si trova penalizzato.

Il nuovo orientamento dell'amministrazione - e la richiesta di maggiori imposte - lascia perplessi i destinatari, soprattutto a distanza di tanto tempo dalla percezione delle somme, nonché in virtù del fatto che non c'è stata alcuna novità normativa che potesse indurre un'interpretazione diversa da quella finora accolta (e resa esplicita con la circolare 29/2001).

Il caso

Richieste pesanti
L'agenzia delle Entrate sta inviando agli aderenti ai fondi pensione che nel 2003 hanno percepito prestazioni in capitale richieste di pagamento di somme a integrazione di quanto versato in passato

La causa
Alla base di queste richieste sta un cambiamento interpretativo dell'agenzia delle Entrate che accresce il debito fiscale dei contribuenti

I grandi debitori. Quando l'adesione evita guai peggiori

Le tasse arretrate di Rossi e della Muti

Vedo che il Fisco alza il tiro sull'imponibile dei famosi: dopo Valentino Rossi, adesso arriva una multa milionaria anche per Ornella Muti. Vedremo se l'attrice potrà avere lo stesso «sconto» che hanno fatto al pilota...

Lettera firmata - Milano

La notorietà di Valentino Rossi ha portato più di un lettore a chiedere spiegazioni sullo «sconto» riconosciuto dal Fisco al pilota. In realtà, cifre, procedure e definizione dell'accertamento hanno seguito un percorso preciso (riferito sul Sole 24 Ore del 13 febbraio), disponibile per qualsiasi contribuente. Rossi e i suoi consulenti hanno scelto di «aderire all'accerta-

mento» svolto dalle Entrate: è un'opzione prevista dalla legge, rivolta a tutti i contribuenti e modificata l'ultima volta nel 1997. Un «patteggiamento fiscale» che, in cambio della veloce soluzione dell'accertamento, offre al contribuente uno sconto sulle sanzioni, ma non su tasse e interessi. Di fronte alla contestazione del debito fiscale, in sostanza, Rossi ha scelto di non respingere in linea di

PREVISTO DALLA LEGGE
Il pilota ha utilizzato l'accertamento e pagherà per intero le tasse e interessi, risparmiando sulle sanzioni

principio il dovuto (al contrario di ciò che aveva fatto sino a quel momento, sostenendo di risiedere a Londra), ma accettando di trattare con l'Agenzia sul quantum dell'accertamento. Ha così potuto ridurre le sanzioni a un quarto del minimo (come dice la legge), ma non transare sulle tasse evase, che vanno pagate interamente, comprensive degli interessi. Più complesso l'aspetto delle cifre. Le Entrate, che hanno iniziato ad acquisire elementi sul contribuente Valentino Rossi nel 2000 (quando il pilota si iscrisse all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero) avevano stimato una base imponibile per gli anni 2001/2004 pari a 60 milioni. Una stima, ap-

punto, sommando i redditi presunti da una pluralità di contratti. Una volta accettato il contraddittorio, Rossi si è presentato all'Agenzia di Pesaro con i suoi consulenti chiedendo di correggere, carte alla mano, questa stima: segnalando che alcuni redditi erano sponsorizzazioni incassate solo dalla Honda, su altri le tasse erano state pagate in Gran Bretagna e, infine, che i calcoli dell'accertamento non tenevano conto della deduzione dei costi d'impresa (aspetti non conoscibili dagli ispettori). Gli argomenti sono stati accolti e dai 60 milioni si è scesi a un'imponibile di 22,5 milioni, su cui sono state calcolate le tasse dovute. Prima dell'«adesione», le En-

trate erano partite dai 60 milioni di imponibile evaso e avevano calcolato un «dovuto» di poco superiore a 112 milioni, considerate le imposte e le sanzioni per intero. In sede di definizione, l'imponibile è stato rideterminato a 22,5 milioni (quindi sono calati gli interessi relativi) e le sanzioni - in virtù dell'«adesione», come dice la legge - sono state abbattute a un quarto del minimo. In totale, quindi, Rossi ha «aderito» per 18 milioni e 914 mila euro di arretrati, da pagare in 12 rate da 1,576 mila euro l'una (comprensive degli ulteriori interessi sui pagamenti rateali). Rossi non è stato l'unico italiano a ricorrere al «patteggiamento fiscale»: lo scorso anno ne hanno beneficiato 206.807 contribuenti, 51 mila in più del 2006.

Alessandro Galimberti

Avvisi & cartelle

Canone Rai, pretese d'anteguerra

Le contestazioni sul canone Rai dovuto anche da chi non possiede un televisore, riferite dai giornali in questi giorni, hanno radici antiche: è una legge del 1938, infatti, a consentire di sottoporre al canone tutti gli «apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo». Correzione dopo correzione, legge dopo legge, la norma ha resistito settant'anni e ora può avere applicazioni insperate. Anche i telefoni cellulari e i frigoriferi che si connettono a internet (li hanno già inventati) rischiano il canone Rai. E con loro, tutti i

prodigi tecnologici che consentono connessioni sempre e ovunque. Ci tocca segnalare, però, che della vicenda si era dato avviso già da un po': il 12 maggio 2003, infatti, «Il Sole 24 Ore del Lunedì» avvertiva dell'eventualità di simili richieste per tutti gli apparecchi che si connettono alla Rete. Ora che il Servizio abbonamenti televisivi sta inviando lettere per invitare a pagare, viene il sospetto di aver sostenuto l'immaginazione dei verificatori. E non - purtroppo - quella dei legislatori che potevano rimediare. Lasciamo il ritaglio qui accanto al Parlamento che verrà. (G.Tr.)

Segnalato nel 2003



Il primo allarme sugli effetti dell'applicazione della legge del 1938 ai prodotti di ultima generazione